

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 agosto 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020. (18R00061) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici). (18R00062) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (18R00063) Pag. 3

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l'anno finanziario 2018. (18R00147) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2017, n. 39.

Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata. (18R00148) Pag. 5

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2017, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018. (18R00050) Pag. 13

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 14 febbraio 2018, alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. (18R00176) Pag. 14





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020.

(Pubblicata nel Supplemento n. 18 del Bollettino Ufficiale n. 48 - Parte I del 29 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 7.147.541.875,61 e di cassa per € 12.633.829.242,95 e autorizzati impegni di spesa per € 7.147.541.875,61 e pagamenti per € 12.633.829.242,95 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 6.507.224.985,09 e autorizzati impegni di spesa per € 6.507.224.985,09 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 6.470.594.428,42 e autorizzati impegni di spesa per € 6.470.594.428,42 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2018. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2018, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi.

1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:


a) degli investimenti dell'esercizio 2018 nell'importo di € 1.500.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2017, n. 28 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - III provvedimento) nell'importo di € 59.009.146,18 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 43.158.422,87 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 21.614.128,63 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 27/2017, nell'importo di € 34.813.889,38 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione



ne 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 3.

Fondi di riserva

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di Riserva» dello stato di previsione della spesa.

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di riserva» dello stato di previsione della spesa.

3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per € 88.626.422,96 alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di Riserva», correnti, e per € 177.082.732,71 alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondi di riserva», conto capitale.

Art. 4.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio 2018 i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati come da apposito allegato.

Art. 6.

Erogazione al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 01 «Organi istituzionali» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2017

TOTI

(*Omissis*).

18R00061

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2017 - Parte I*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 - Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l'agenzia».

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «preventivamente» è soppressa e, dopo la parola: «comunicata», sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni».



3. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all'interno dei locali in cui esercitano l'attività, gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della loro attività.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2014

1. L'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Garanzia assicurativa*). — 1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA:

a) una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al Codice del turismo e successive modificazioni e integrazioni;

b) polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione a un fondo di garanzia, per il rimborso, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario o dell'organizzatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista ai sensi dell'art. 50, comma 2, dell'allegato I al Codice del turismo e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla regione copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi annuali di cui al comma 1 o specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

3. La mancanza delle coperture assicurative di cui al comma 1 comporta, ad opera della regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

In caso di regolarizzazione della copertura assicurativa di una o di entrambe le polizze, dopo il termine perentorio suindicato di sessanta giorni, l'agenzia, per riavviare l'attività, è tenuta a presentare una nuova SCIA ai sensi degli articoli 7 e 8.

4. La regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispose i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia de utente, previsti dalla vigente normativa.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2014

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2017

TOTI

(*Omissis*).

18R00062

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2017 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 - Testo unico in materia di commercio

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «concentrazione,» sono inserite le seguenti: «la modifica,» e dopo la parola: «Enogastronomico», sono inserite le seguenti: «Medie strutture di vendita con superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati.».

2. Al comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «concentrazione,» è inserita la seguente: «modifica,».

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo del contributo per le Medie strutture di vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni



metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 26-*bis* della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «2-*bis*. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale e sentite l'ANCI Liguria e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.».

Art. 2.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo la lettera *k*) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*k-bis*) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso comune.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)».

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo comune e non può essere ripetuta nell'anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'art. 27, comma 1, lettera *k-bis*), sono individuate dal comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria. L'elenco suddetto deve essere concordato dal comune con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.».

Il comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'art. 27, comma 1, lettere *g*), *h*) e *k-bis*)).».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Al fine di garantire l'efficacia della presente legge per l'anno 2018, il termine, di cui all'art. 32, comma 1-*bis*, è stabilito in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2017

TOTI

(*Omissis*).

18R00063

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l'anno finanziario 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 30 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, dal 1° gennaio 2018 fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di bilancio, e comunque non oltre il 30 aprile



2018, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2018 approvati con la legge 28 aprile 2017, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al comma 1.

Art. 2.

Esercizio provvisorio degli enti e organismi strumentali

1. È autorizzato, dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 30 aprile 2018, l'esercizio provvisorio del consiglio regionale di Basilicata, dell'Agenzia di promozione territoriale (A.P.T.), dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.), dell'Ente parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, dell'Ente parco regionale chiese rupestri del Materano, dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) e dell'Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (LAB).

2. Per gli enti e organismi di cui al precedente comma 1 la gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 dicembre 2017

PITTELLA

18R00147

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2017, n. 39.

Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 30 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIASSUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E CESSAZIONE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2011, n. 17

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente capo detta disposizioni ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo locale, per il superamento delle Aree Programma di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, la riassunzione, in capo alla Regione, delle funzioni anche ad esse delegate a seguito della soppressione delle Comunità Montane e per la cessazione del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17.

Art. 2.

Riassunzioni delle funzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i., alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i., delegate alle Aree Programma dall'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i., sono riassunte dalla Regione e poste in capo al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. È fatta salva la previsione dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18, in ordine all'attuazione delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 mediante il Consorzio di Bonifica.



2. Le funzioni delle soppresse Comunità Montane in materia di tutela e sviluppo della montagna, di cui alla legge n. 97/1994 e alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 23 e s.m.i., delegate alle relative gestioni commissariali previste dall'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18.

3. La Regione può, con successivi provvedimenti amministrativi, conferire o delegare alle Unioni di comuni le funzioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto già disposto dall'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i, in favore dell'Unione di Comuni Alto Bradano.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e la conseguente organizzazione strutturale e funzionale, provvedendo altresì all'assegnazione del personale di cui al successivo articolo 4, in considerazione della categoria di inquadramento e del profilo professionale posseduto da ciascuno e sulla base di criteri applicativi stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali regionali e previo parere del CICO. Con gli stessi atti la Giunta provvede, dettando specifiche disposizioni per lo scambio delle informazioni e la comunicazione degli atti rilevanti, a definire, in particolare:

a) le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento della riassunzione delle funzioni di cui alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i;

b) le modalità di realizzazione delle opere già avviate ai sensi della legge regionale 19 maggio 1997, n. 23 e s.m.i.;

c) i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali non conclusi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i., in attuazione della previsione dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 e s.m.i., si individua il personale di cui al successivo articolo 4 da distaccare presso il Consorzio di Bonifica, previa stipula di apposita convenzione con la quale si disciplinano le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'operatività delle Aree Programma e delle relative Conferenze dei Sindaci istituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, nonché delle strutture tecnico-amministrative di supporto alle stesse, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1.

Art. 4.

Cessazione ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale

1. A far data dal 1° gennaio 2018, il ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 è soppresso.

2. Il personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane che, alla data del 31 dicembre 2017, è collocato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente comma, è trasferito nei ruoli organici della Regione contestualmente alla riassunzione delle funzioni di cui all'articolo 2 e per l'esercizio delle stesse, nonché di quelle aventi carattere strumentale e di supporto.

3. La Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede a rideterminare la dotazione organica della Regione tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Il personale di qualifica dirigenziale è riassorbito a valere sulle posizioni vacanti del ruolo unico regionale.

5. Il personale trasferito secondo le disposizioni del presente capo mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, ivi compresa l'anzianità di servizio già maturata e il trattamento accessorio in godimento sino alla sottoscrizione del primo contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento nei ruoli organici regionali, stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.


6. Le risorse già destinate a finanziare gli istituti di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999, (CCNL Regioni – Autonomie Locali, personale del comparto) e all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 (CCNL Regioni – Autonomie Locali, Area Dirigenza), per il personale trasferito dal ruolo speciale soppresso, confluiscono nelle corrispondenti risorse della Regione.

Art. 5.

Disposizioni di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente capo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 36 comma 3 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e in-



tegrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza.

3. Le cessazioni, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del personale di cui al comma precedente non saranno in ogni caso computate nelle quote percentuali di turnover ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali della Regione.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Al fine di consentire alla Regione il completo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 comma 1, lett. c) del presente capo, garantendo la continuità dell'attività amministrativa ed operativa, i Comuni Capofila delle Aree programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., provvedono alla conclusione dei progetti e/o delle attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali in corso alla data del 31 dicembre 2017, avvalendosi del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua ad operare in posizione di distacco funzionale per il tempo strettamente necessario al completamento dei relativi progetti. L'individuazione del personale è effettuata d'intesa tra il Comune Capofila e il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2 della presente legge, i Commissari liquidatori si avvalgono del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18. L'individuazione del relativo personale, che continua ad operare presso le predette gestioni in posizione di distacco funzionale fino al completamento del processo di liquidazione, è effettuata d'intesa tra i Commissari Liquidatori e l'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza, sentito il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

3. Il personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di distacco presso le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 s.m.i., continua ad operare presso le predette sedi nei termini, nei tempi e secondo le modalità previste dai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 26 comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

4. I lavoratori di cui all'articolo 28 comma 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 impiegati nelle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 s.m.i., a far data dal 1° gennaio 2018, sono assegnati al Consorzio di bonifica e potranno continuare ad essere utilizzati presso i medesimi Comuni in cui risultano assegnati alla data del 31 dicembre 2017, anche nelle more dell'effettivo esercizio da parte del medesimo Consorzio delle funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio

2017, n. 1 s.m.i. La Regione riconosce ai soggetti utilizzatori il contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 e s.m.i.

5. Il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato o flessibile in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, impiegato nello svolgimento delle attività relative alle funzioni di cui al precedente articolo 2 continua ad operare presso gli enti destinatari delle predette funzioni sino al termine previsto dai relativi contratti.

6. Nei confronti del personale attestato alle Aree Programma o alle gestioni commissariali delle disciolte Comunità Montane in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 13 del medesimo articolo 20.

Capo II

DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLA LEGGE

REGIONALE 25 LUGLIO 1997, n. 34

Art. 7.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1997, n. 34

1. Alle disposizioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1997, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 1 è così sostituito:

«La Giunta regionale, di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina le modalità ed i limiti per l'ammissibilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali nei casi di cui al comma 1»;

b) il comma 3 dell'art. 1 è abrogato;

Art. 8.


Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di modifica di cui al precedente articolo 7 si applicano ai procedimenti giudiziari avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze relative ai procedimenti giudiziari avviati o definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso subordinati alla verifica della sussistenza anche dei seguenti presupposti:

a) assenza di conflitto d'interessi con l'Amministrazione regionale;

b) valutazione di congruità delle parcelle da parte delle competenti strutture regionali prioritariamente in relazione alla complessità delle fattispecie.



Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è abrogato.

2. All'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

«1 bis. All'E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita capacità assunzionale necessaria a sostenere l'adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni all'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 «Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28».

1. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole «in applicazione della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, art. 22, comma 3» sono abrogate.

2. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, dopo le parole «Dirigenti regionali», sono inserite le parole «anche in quiescenza, nel rispetto della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014,».

Art. 11.

Disposizioni di coordinamento

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge di riordino normativo in materia di aree protette e di modifica della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 ai fini dell'adeguamento della normativa regionale ai principi ed alle procedure di cui al D. Lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», alle procedure di cui al D.P.R. n. 31/2017 e nel rispetto dell'Intesa sottoscritta il 14 settembre 2011.

Art. 12.

Modifiche ed integrazioni all'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 «Istituzione del Parco regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28».

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole «31 ottobre» sono sostituite con le parole «31 dicembre»;

2. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, le parole «31 maggio» sono sostituite con le parole «30 aprile».

Art. 13.

Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge inteso ad adeguare la normativa regionale vigente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, adotta direttive di carattere transitorio, in applicazione dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le direttive di cui al precedente comma possono prevedere i pertinenti oneri istruttori.

Art. 14.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un disegno di legge volto ad adeguare le procedure previste dalla disciplina regionale vigente in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, termali e di sorgente ai principi di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza e di non discriminazione.

2. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, le concessioni in scadenza possono essere prorogate fino ai nuovi affidamenti secondo procedure ad evidenza pubblica e comunque fino al 30 giugno 2018.



Art. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e disposizioni urgenti per lo svolgimento delle prime elezioni consortili del Consorzio di Bonifica della Basilicata

1. I termini per l'espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 9 e 34 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 sono prorogati di dodici mesi.

2. Al fine di avviare l'ordinario esercizio istituzionale del Consorzio di Bonifica della Basilicata, nelle more dell'adozione degli atti di cui all'art. 34, comma 3, della predetta legge regionale n. 1/2017, il Commissario straordinario convoca le ditte consorziate ed indice le prime elezioni dei membri dell'assemblea consortile, di cui all'art. 18 della citata legge regionale n. 1/2017.

3. All'elezione della prima assemblea consortile si procederà sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 1/2017 e, per quanto non in essa disciplinato, troveranno applicazione le disposizioni contenute nello Statuto del disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.

4. L'elenco delle ditte consorziate aventi diritto al voto sarà redatto dal Commissario straordinario sulla base dell'elenco delle ditte iscritte nell'ultimo ruolo di contribuzione consortile formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i pagamenti.

5. L'entità della contribuzione ed il numero delle ditte da considerare per l'individuazione delle sezioni previste dall'art. 16, commi 11, 12 e 13 della legge regionale n. 1/2017, scaturiranno dalla somma delle entità della contribuzione e delle ditte descritte in ciascun ultimo ruolo formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i pagamenti.

6. Successivamente alla proclamazione degli eletti nella prima assemblea consortile, le funzioni di convocazione previste dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, saranno esercitate dal Commissario straordinario.

7. Con l'insediamento dell'organo amministrativo ordinario del Consorzio, previsto dall'art. 20 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, cessano le funzioni del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 34 della predetta legge regionale n. 1/2017.

8. Il presente articolo non comporta oneri finanziari a carico della Regione.

Art. 16.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è inserito il seguente comma 12:

«12. I contratti di lavoro di cui al precedente comma 7 non rientrano tra gli incarichi di cui all'articolo 5 comma 5, del D.L. n. 78 del 2010.»

Art. 17.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2016, n. 33, il termine «31 dicembre 2017» è sostituito con il termine «31 dicembre 2018».

Art. 18.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modifiche. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2018».

Art. 19.

Modifica all'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

«5. La Giunta regionale può rimodulare l'importo delle tariffe di cui al presente articolo.»

Art. 20.


Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così modificato:

«1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza per i territori di propria competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti.

Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate autorità competenti.»

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30.



Art. 21.

Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico.

1. Per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019» i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 112.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019 per l'esercizio 2018, dalle risorse stanziare sulla Missione 13 Programma 01.

3. Per le finalità previste dal comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019» i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2018, dalle risorse stanziare sulla Missione 13 Programma 01.

5. Per le finalità previste dal comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019» i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al precedente comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 01 del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2018.

Art. 22.

Disposizioni in materia di Rete ecologica, di valorizzazione artistico-culturale, ambientale e del territorio.

1. Per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019» i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, inerenti la Rete ecologica e l'Infrastrutturazione verde ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 marzo 2018.

2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019» i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, inerenti la valorizzazione artistico-culturale, la valorizzazione ambientale e del territorio ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 marzo 2018.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, quantificata nella misura massima di euro 195.000,00 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 11.

Art. 23.

Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie

1. Le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e smi, per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale esprime parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre dalla espressione del suddetto parere.

Art. 24.

Autorizzazione alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e socio-educative

1. Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzati a stipulare, con i gestori delle strutture e dei servizi per attività socio-assistenziali, socio-educative di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, che abbiano contratti e/o convenzioni in corso con la pubblica amministrazione anche in regime di proroga, ossia già operanti, accordi di continuità dei contratti e delle convenzioni in corso o in scadenza per la continuità delle prestazioni in corso di erogazione.


2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 gli accordi di cui al comma 1 saranno ritenuti validi.

3. Gli accordi di cui al comma 1 non possono modificare le condizioni contrattuali già in essere, anche se in regime di proroga, con particolare riferimento alle tariffe applicate, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali possono determinare unilateralmente, per il periodo di decorrenza dell'accordo di continuità, una riduzione dello 0,5% delle tariffe precedentemente applicate e già adeguate agli indici ISTAT ed ai rinnovi contrattuali.

5. Le procedure in corso per l'affidamento dei Servizi di cui al comma 1, alla data del presente provvedimento proseguono l'iter avviato.

6. Qualora entro il 31 dicembre 2017 i nuovi ambiti socio territoriali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 917, non provvedano a svolgere i compiti ad essi attribuiti dalla programmazione regionale compreso lo svolgimento delle nuove gare per l'affidamento dei servizi, la Giunta regionale nomina commissari ad acta per la gestione dei servizi con oneri a carico dei Comuni ricompresi nei medesimi ambiti socio territoriali.



Art. 25.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28

1. All'art. 7, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 le parole «presieduta dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione» sono sostituite dalle seguenti «presieduta dal Direttore dell'Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato».

Art. 26.

Modifiche all'art. 17 «Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12» della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 «Legge di stabilità regionale 2016»

1. All'art. 17 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:

«3bis. In deroga all' art. 6 comma 1 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 e s. m. i. le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e comunque nel rispetto degli equilibri dei relativi saldi, possono individuare i Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Il provvedimento di nomina diviene efficace successivamente alla presa d'atto da parte del Presidente della Giunta regionale. Il compenso annuo onnicomprensivo del Commissario è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente di struttura semplice nell'ambito del contratto della dirigenza SPTA sanità. I Commissari, in prosieguo con l'attuale assetto delle Gestioni Liquidatorie e senza soluzione di continuità né ulteriori oneri, si avvalgono delle strutture, delle risorse umane, dei mezzi e dell'organizzazione amministrativa delle Aziende sanitarie.

3ter. Qualora nominati, i Commissari di cui al precedente comma relazionano semestralmente al Presidente della Giunta regionale e alla competente Commissione Consiliare Permanente sullo stato dell'attività liquidatoria.».

Art. 27.

Disposizioni in materia di governance locale

1. Con riferimento alle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49, il termine di scadenza della delega alle Province delle funzioni in materia di cultura, biblioteche, pinacoteche e musei, così come indicato dalla apposita deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2. È prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 28.

Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti

1. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine di assicurare il principio di rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i dirigenti della Regione Basilicata e delle Amministrazioni e degli Enti per i quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge anche da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore sono iscritti d'ufficio all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto presso la medesima Stazione Unica Appaltante.

2. L'accettazione dell'incarico di componente delle commissioni giudicatrici è obbligatoria e, come tale, irrinunciabile, salvo i casi di accertato impedimento per cause di forza maggiore o di incompatibilità.

3. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i Rappresentanti Legali delle Amministrazioni e degli Enti obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i., sono tenuti a trasmettere al Dirigente generale della SUA – RB, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei dirigenti in servizio presso le rispettive strutture.


Art. 29.

Disposizioni in materia di validità delle graduatorie

1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2017, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2. È altresì prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 relative a selezioni per progressioni verticali indette precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e comunque approvate al 31 dicembre 2010.

3. La Regione, entro il termine di validità di cui al precedente comma, può utilizzare, in favore dei candidati idonei utilmente collocati, le predette graduatorie, al fine di valorizzare le professionalità interne e per l'esaurimento delle graduatorie stesse.



4. Il presente articolo si applica anche agli Enti dipendenti della Regione e alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, ferme restando le rispettive facoltà assunzionali ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.

Art. 30.

Tariffe per prestazioni sanitarie

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 le parole «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 2018».

Art. 31.

Disposizioni in materia di autorizzazione commerciale non alimentare

1. La autorizzazione commerciale non alimentare all'interno di medie strutture di vendita non comporta mutamento del settore merceologico qualora, entro i limiti massimi del 5% delle superfici di vendita, si inseriscano superfici alimentari; tanto ai soli fini del calcolo delle dotazioni a parcheggio, fermo restando l'obbligo di notifica sanitaria a norma del regolamento CE 852/04.

Art. 32.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8, è così sostituito: «4. Nell'ipotesi di documentata impossibilità di reperimento, anche totale, delle aree di cui al precedente comma, il recupero potrà avvenire previa compensazione delle superfici mancanti attraverso la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.».

Art. 33.

Norme relative all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

1. All'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, sono aggiunti i seguenti commi:

«8bis. L'Ufficio di Gabinetto è Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, cui è preposto il Capo di Gabinetto scelto dal Presidente, intuitu personae, tra i dirigenti dell'ente o tra soggetti esterni all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e fermi restando i limiti fissati dai precedenti commi 7 e 8.

8ter. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente costituisce struttura dirigenziale che si colloca in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta.

8quater. L'incarico di Capo di Gabinetto, avendo carattere fiduciario, può essere conferito per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.».

Art. 34.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 è così sostituito: «3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all'art. 1, comma 7bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, e comunque fino al 30 giugno 2018, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria.».


2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 è aggiunto il seguente comma 3bis:

«3bis. E' prorogato al 30 giugno 2018 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo.».

3. All'articolo 1 comma 7 bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data «31 marzo 2016» è sostituita con «30 giugno 2018».

4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito: «7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue entro i termini delle rispettive clausole di estensione di efficacia contrattualmente previsti e comunque almeno sino al 30 giugno 2018 in applicazione all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento del servizio di cui ai precedenti commi anche successivamente al termine del 30 giugno 2018, la Giunta regionale provvede ad assumere gli atti all'uopo necessari ivi compresi, previa verifica dei presupposti applicativi, quelli connessi all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4, par. 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007.



Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente Legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2017

PITTELLA

18R00148

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2017, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 1 del 3 gennaio 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'art. 6, comma 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, Mis-

sione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2017, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2017, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.


4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Disposizioni relative al personale dei comuni in dissesto

1. Il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

«9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alle finalità dell'art. 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950 migliaia di euro.»



Art. 4.

Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2017

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

(*Omissis*).

18R00050

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 14 febbraio 2018, alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

Si segnala che nel testo della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2018, si sono rilevati i seguenti errori materiali che devono intendersi rettificati come segue:

al comma 6 dell'art. 7 il riferimento all'art. 63-*bis* della legge regionale n. 18/2005 va inteso come riferimento all'art. 63, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 18/2005;

al comma 9 dell'art. 10 il riferimento al comma 4 del medesimo articolo va inteso come riferimento al comma 8 del medesimo articolo;


al comma 10 dell'art. 10 i riferimenti ai commi 3 e 5 del medesimo articolo vanno intesi come riferimento ai commi 7 e 9 del medesimo articolo.

18R00176

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-031) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 8 1 8 *

€ 2,00

